



**COMUNE DI GUIGLIA**  
Provincia di Modena  
Piazza Gramsci, 1 - 41052 Guiglia  
(Mo)  
Telefono 059/709911- Fax 059/709910

## **REGOLAMENTO**

**per l'applicazione della**

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/1999  
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/1999  
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2000  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2001  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2001  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2002  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2002  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2004  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2005  
Rettificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/10/2008  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2009**



# **INDICE**

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.
- Art. 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 3 - Valore di stima delle aree fabbricabili.
- Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto.
- Art. 5 - Alloggio non locato.
- Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito.
- Art. 7 - Fabbricato esistente, dismesso, ubicato in zona agricola.
- Art. 8 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

## **Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

- Art. 9 - Dichiarazione o denuncia.
- Art. 10 - Liquidazione e accertamento.
- Art. 11 - Irrogazione della sanzioni.
- Art. 11bis -
- Art.. 12 - Potenziamento Ufficio Tributi.

## **Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI**

- Art. 13 - Versamenti e riscossioni.
- Art. 14 - Rimborsi in genere.

## **Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 15 - Detrazioni e riduzioni.
- Art. 16 - Abitazione principale.
- Art. 17 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali.
- Art. 18 - Immobili posseduti da Enti non commerciali.

## **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 19 - Entrata in vigore.
- Art. 20 - Rinvio dinamico.
- Art. 21 - Formalità.

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **Articolo 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.**

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati con le modalità di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Il valore venale medio delle aree fabbricabili viene determinato facendo riferimento al maggiore dei seguenti valori:

- a) valore di base parametrato alle caratteristiche dell'area.
- b) valore indicato in atti notarili di compravendita, o valore di acquisto in aste pubbliche, anche giudiziarie;
- c) valore indicato in perizie "rivalutative" ai fini fiscali;
- d) valore indicato in dichiarazioni presentate ai fini di altri tributi.

3. Il valore di base, di cui al punto 2 lettera a) del presente articolo, è calcolato sul valore delle aree libere quantificato in Euro 140,00 al mq. della superficie complessiva edificabile.

4. I parametri per la determinazione del valore venale medio delle aree fabbricabili, di cui al punto 2 lettera a) del presente articolo, sono i seguenti:

A) al valore indicato al punto 3 del presente articolo si applica un coefficiente, determinato sulla base della Zona omogenea di appartenenza come disposto dalla classificazione del PRG vigente, pari a :

<b>ZONA OMOGENEA</b>	<b>Coefficiente</b>
Zone omogenee A (centro storico)	1,00
Zone omogenee B1 / B4 / C1 (aree residenziali e P.P. già urbanizzati)	1,00
Zone omogenee C2 (P.P. non urbanizzati), - (n.b. tale parametro, è utilizzabile fino a quando non sono eseguite le opere di urbanizzazione)	0,50
Zone omogenee B2 , B3 e C2 (P.P. urbanizzati), - (n.b. tale parametro, per le zone omogenee C2, è utilizzabile da quando sono eseguite e collaudate le opere di urbanizzazione)	1,00

Zone artigianali D2 (P.P. non urbanizzato) - n.b. tale parametro è utilizzabile fino a quando non sono eseguite le opere di urbanizzazione	0,15
Zone artigianali D1	0,40
Zone artigianali D2 (P.P. urbanizzato) - n.b. tale parametro è utilizzabile da quando sono eseguite le opere di urbanizzazione	0,40
Zone per le attrezzature tecniche e tecnologiche D4	0,40
Zone per attività alberghiere D5	0,40
Zone per attività alberghiere D6	0,40

B) al valore derivante dall'applicazione dei parametri di cui al punto A) viene applicato un ulteriore coefficiente, in base all'ubicazione dell'area, così identificate dalle tavole topografiche allegate, pari a:

UBICAZIONE	Moltiplicatore
Zona I - Guiglia (pagine 1, 2 e 3 dell'estratto PRG allegato)	1,00
Zona II - Monteorsello – Rocchetta (pagine 4 e 5 dell'estratto PRG allegato)	0,60
Zona III - Roccamalatina (pagina 6 dell'estratto PRG allegato)	0,50
Zona IV - Samone (pagine 7 e 8 dell'estratto PRG allegato)	0,21
Qualsiasi altra località del territorio comunale non identificata	0,14

C) Svalutazione.

Al valore derivante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti A) e B) viene applicato un coefficiente pari a:

- 1,00 per le annualità 2005 e seguenti
- 0,68243 per le annualità 2004 e precedenti (il valore di cui al punto 3 per effetto di tale parametro è modificato in Euro 95,54 per mq.).

Articolo 3 - Valore di stima delle aree fabbricabili.

1. Il valore venale medio delle aree fabbricabili, determinato ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del presente regolamento, rappresenta un valore minimo di riferimento sia per i contribuenti che per il competente ufficio comunale.

2. Non si farà luogo ad accertamento del maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del presente regolamento.

3. Il valore venale medio delle aree fabbricabili, determinato ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del presente regolamento, verrà confrontato con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, il competente ufficio comunale ne dà comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nelle controdeduzioni il contribuente dovrà comunicare le proprie ragioni e gli eventuali fattori decrementativi rispetto al valore di stima, documentandole con una perizia "giurata" redatta da soggetti iscritti negli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei Dottori Agronomi, degli Agrotecnici, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali Edili.

- b) sulle controdeduzioni pervenute, il Comune si pronuncerà notificando al contribuente un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
- c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata su tale base.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.”;

#### Articolo 4 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati dal comma 1.

3. L'agevolazione compete a condizione che almeno uno dei componenti il nucleo familiare, oltre ad essere in possesso della partita IVA agricola, risulti iscritto negli elenchi di cui al comma 1.

## Articolo 5 - Alloggio non locato.

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A ( ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, che rientri nelle seguenti ipotesi:

- non utilizzata dal possessore quale abitazione principale né concessa dallo stesso in uso gratuito a parenti e affini fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione principale;
- risulti non locata né data in comodato a terzi, per un periodo superiore ai sei mesi nell'anno di imposizione.

2. Il soggetto, che concede l'immobile in uso gratuito a parenti e affini fino al 2° grado, che occupano lo stesso quale abitazione principale, o affitta/dà in comodato l'immobile, deve attestare, nei termini previsti dall'art.10 del decreto legislativo n.504/1992, l'insussistenza delle condizioni di "alloggio non locato" mediante le modalità disposte dall'articolo 4 del regolamento delle entrate tributarie. Tale attestazione avrà effetto anche per gli anni successivi salvo modificazioni, che dovranno essere comunicate nei termini previsti dall'art.10 del decreto legislativo n.504/1992.

## Articolo 6 - Fabbricato parzialmente costruito.

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## Articolo 7 - Fabbricato esistente, dismesso, ubicato in zona agricola.

1. Il fabbricato ubicato in zona agricola, dismesso dall'attività, sarà oggetto di imposizione sulla base del valore di stima derivante dalle potenzialità di riconversione e/o ampliamento determinate dal piano regolare generale.

## Articolo 8 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, si stabilisce che l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di cui all'art.31, comma 1, lett. a) e b) della Legge 457 del 05/08/1978, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge n.457 del 5/08/1978 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n.15 del 4/01/1968, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno.

5. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato lo stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

## **Titolo II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA; ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

### Articolo 9 - Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

### Articolo 10- Liquidazione ed accertamento.



1. Per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'articolo 13 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

2. La liquidazione dell'imposta è effettuata con riferimento all'importo dovuto per l'intera annualità.

3. Quanto disposto dai precedenti commi si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

Articolo 11 - Irrogazione della sanzioni.

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, nel testo novellato dall'art.14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473, è fatta con atto motivato contestale all'avviso di accertamento o di rettifica, giusta la procedura di cui all'art.17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del citato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente..

ART. 11 BIS

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi; se la rendita attribuita supera di oltre il cinquanta per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

Articolo 12 - Potenziamento Ufficio Tributi.

1.In relazione a quanto consentito dall'art.3 comma 57, della Legge 23/12/1996 n.662 e dalla lettera p) del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs. 15/12/1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Si osservano le modalità seguenti:

a) La Giunta Municipale determina con propria delibera due misure percentuali:

- l'una a valere sul gettito dell'ICI sul gettito dell'esercizio;
- l'altra da conteggiare sui maggiori proventi che si riscuoteranno per ICI negli esercizi futuri a causa del perseguimento dell'evasione, rettifiche, accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

b) Il totale della sommatoria degli importi così determinati potrà essere destinato con delibera di Giunta Comunale in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e di dotazioni dell'Ufficio Tributi e, per il resto, alla retribuzione di eventuale personale aggiuntivo che si dovesse, eventualmente, assumere per il potenziamento

dell'Ufficio, nonché all'attribuzione di compensi incentivanti al personale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi

### **Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI**

#### Articolo 13 - Versamenti e Riscossione.

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del Regolamento generale delle Entrate tributarie, si stabilisce che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario, utilizzando il bollettino di versamento in conto corrente postale sopra menzionato. Il pagamento potrà avvenire anche tramite il sistema "bancomat" qualora specificatamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni da parte dell'organo esecutivo.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

#### Articolo 14 - Rimborsi in genere.

1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 20 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile:

## **Titolo IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### Articolo 15 - Detrazioni e riduzioni.

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta relative all'abitazione principale.

2. Con la deliberazione, la detrazione potrà essere elevata fino a £. 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e potrà essere determinata e differenziata anche limitatamente a specifiche categorie di soggetti o di immobili.

3. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.

4. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine e deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione generale.

### Articolo 16 - Abitazione principale.

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai soli fini dell'aliquota ridotta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

2. Il soggetto interessato deve attestare, annualmente, nei termini previsti dall'art.10 del decreto legislativo n.504/1992, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui alle lettere a) e b), richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, mediante le modalità disposte dall'articolo 4 del regolamento generale delle entrate tributarie.

Tale attestazione avrà effetto anche per gli anni successivi salvo modificazioni, che dovranno essere comunicate nei termini previsti dall'art.10 del decreto legislativo n.504/1992.

#### Articolo 17 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti pubblici.

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n.504/1992, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali purchè lo siano in modo prevalente.

2. Per gli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti dal Comune di Guiglia nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.

#### Articolo 18 - Immobili posseduti da enti non commerciali.

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

#### Articolo 18 bis – Immobili di categoria D

1. Agli immobili di categoria D, la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2009, si applica, limitatamente al periodo d'imposta di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, l'aliquota dell'1 per mille.

#### Articolo 18 ter – Immobili classificati B7 al N.C.E.U.

1. Gli immobili classificati B7 al Nuovo Catasto Urbano potranno ottenere l'esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92, a condizione che i proprietari attestino con apposita autocertificazione l'uso esclusivamente pubblico degli stessi per l'esercizio del culto.

### **Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 19 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 20 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intenderanno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 21 - Formalità.

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A:R: ai fini dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17/4/1998.